

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Presidente f.f. |
| - Avv. Daniela GIRAUDDO | Segretario f.f. |
| - Avv. Giuseppe Gaetano IACONA | Componente |
| - Avv. Giovanni ARENA | “ |
| - Avv. Ettore ATZORI | “ |
| - Avv. Ermanno BALDASSARRE | “ |
| - Avv. Gianpaolo BRIENZA | “ |
| - Avv. Francesco CAIA | “ |
| - Avv. Donato DI CAMPLI | “ |
| - Avv. Vincenzo DI MAGGIO | “ |
| - Avv. Maurizio MAGNANO DI SAN LIO | “ |
| - Avv. Giovanna OLLA' | “ |
| - Avv. Arturo PARDI | “ |
| - Avv. Alessandro PATELLI | “ |
| - Avv. Stefano SAVI | “ |
| - Avv. Carolina RITA SCARANO | “ |
| - Avv. Carla SECCHIERI | “ |
| - Avv. Isabella MARA STOPPANI | “ |

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte Suprema di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' Avv. [REDACTED] avverso la decisione in data 20/7/17 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Campobasso gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi dieci.

Il ricorrente, avv. [REDACTED] è comparso personalmente; sono presenti i suoi difensori avv. [REDACTED] e avv. [REDACTED].

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Molise, regolarmente citato, nessuno è presente.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino, regolarmente citato nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere Avv. Daniela Girauddo

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo in parziale accoglimento del ricorso, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

Gli avvocati del ricorrente concludono chiedendo l'accoglimento del ricorso o in subordine l'attenuazione della sanzione.

FATTO

In data 01 settembre 2016, nei confronti dell'avv. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED], perveniva al COA di Campobasso un esposto anonimo con il quale si trasmetteva "per i consequenziali provvedimenti di competenza copia della sentenza n. [REDACTED] del [REDACTED] 2014 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Larino a carico dell'Avv. [REDACTED] con la quale allo stesso era stata applicata la pena di mesi due, giorni venti di reclusione ed € 267,00 di multa perché l'imputato del diritto p. e p. dagli artt. 624 e 625 n. 7 codice penale, perché, al fine di trarne profitto, si impossessava del portafogli (contenente denaro, documenti ed effetti personali) di [REDACTED], sottraendolo a quest'ultima che lo aveva lasciato, momentaneamente dimenticato, nell'ingresso dell'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino: con l'aggravante di aver commesso il fatto all'interno di un ufficio pubblico. In Larino il 03 dicembre 2013.

Il COA di Campobasso in data 13 settembre 2016 trasmetteva per competenza il fascicolo al C.D.D. presso la Corte d'Appello di Campobasso.

In data 20.10.2016 veniva quindi aperto il procedimento disciplinare ed il Consigliere Istruttore inviava la comunicazione ex art. 15 del Regolamento n. 2/14.

L'Avv. [REDACTED] con nota del 16 novembre 2016 chiedeva di essere sentito personalmente e, nel contempo, nominava suoi difensori gli avvocati [REDACTED] e [REDACTED] e veniva quindi ascoltato dal Consigliere Istruttore in data 2.12.2016.

Il Consigliere Istruttore provvedeva inoltre ad acquisire agli atti del procedimento copia conforme della sentenza di patteggiamento, unitamente alla documentazione del processo penale (ivi compresi gli atti ed i documenti istruttori) e procedeva a una nuova audizione dell'incolpato.

Nella seduta del 24 marzo 2017 si procedeva, quindi, dopo l'esame e la discussione della relazione orale dello stesso Consigliere Istruttore, alla approvazione del seguente capo di incolpazione:

- Art. 4, comma 2, CDF per aver violato la legge penale con un comportamento non colposo;
- Art- 9, comma 2, CDF per non avere osservato, anche al di fuori dell'attività professionale i doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense. In Larino il 3.12.2013.

Lo stesso veniva quindi comunicato all'Avv. [REDACTED] in data 14 aprile 2017.

Veniva successivamente regolarmente notificato l'atto di citazione in giudizio per l'udienza del 7 luglio 2017 alla quale partecipavano l'incolpato ed i suoi difensori.

Nella stessa udienza veniva escusso l'unico teste della difesa, Avv. [REDACTED]; veniva quindi disposto il rinvio per la sola discussione.

All'udienza di discussione la difesa dell'incolpato depositava una memoria difensiva, insistendo

per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

All'esito il CDD, definitivamente pronunciando, riteneva l'incolpato responsabile delle condotte al medesimo ascritte e applicava allo stesso la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per il periodo di dieci mesi

Avverso la suddetta decisione, l'avv. ████████ propone tempestivo ricorso a mezzo difensore cassazionista, censurando il provvedimento del CDD e chiedendo, in via principale, che il CNF riformi integralmente la decisione impugnata, prosciogliendolo dall'incolpazione ascrittagli.

In via subordinata, la difesa del ricorrente chiede che il CNF applichi una sanzione equa, adeguata e proporzionata, che non sia più afflittiva dell'avvertimento o della censura.

Con il proposto ricorso si deduce:

1) che il CDD procedente avrebbe individuato la sentenza di patteggiamento quale unico, esclusivo e apodittico criterio di determinazione della responsabilità dell'incolpato, senza vagliare in alcun modo le ragioni e le spiegazioni addotte dall'Avv. ████████.

2) che il furto di cui al capo di incolpazione non sarebbe mai stato commesso, in quanto mai l'Avv. ████████ avrebbe sottratto il portafoglio dalla immediata disponibilità della Sig.ra ████████ né lo avrebbe mai prelevato, distraendolo dal suo legittimo possesso in quanto l'incolpato ha rinvenuto, invece, il portafoglio smarrito rimanendo penalizzato dal fatto di non aver immediatamente accertato la proprietà del bene smarrito, ma di averlo fatto solo successivamente e a distanza di qualche ora, una volta espletate le due (fondamentali e urgenti) incombenze della mattinata in cui è accaduto il fatto *de quo*.

3) che il comportamento tenuto dall'Avv. ████████ non costituirebbe né reato, né illecito disciplinare, e l'incolpato ha deciso di patteggiare unicamente per evitare, a sé e alla classe forense, il clamore, la risonanza e la pubblicità negativa di un (lungo) processo penale.

DIRITTO

Il ricorrente, pur richiedendo nelle conclusioni del ricorso, come visto *ut supra*, il proscioglimento da ogni incolpazione ascrittagli, formula prevalentemente deduzioni difensive inerenti all'asserita eccessività della sanzione inflitta dal CDD di Campobasso; ciò evidentemente nella consapevolezza che l'aver egli, in relazione ai fatti contestati, patteggiato la pena ex art. 444 c.p.p. non consente in alcun modo una diversa valutazione delle modalità della condotta illecita. Infatti è la stessa difesa dell'Avv. ████████ a riconoscere come "*incontestabile*" il presupposto da cui prende le mosse la decisione impugnata, ovvero l'efficacia di giudicato prodotta dalla sentenza di patteggiamento nel giudizio di disciplinare quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell'incolpato,

E' lo stesso ricorrente che afferma, a pag. 6 del ricorso che: "*...nella piena consapevolezza della portata della sentenza di patteggiamento nell'ambito del procedimento disciplinare, non rientra, come giammai è rientrata, nelle intenzioni della scrivente difesa l'accertamento circa la «verità dei fatti», ma ciò che in questa sede rileva è evidenziare quel complessivo comportamento di cui*

all'art. 21 del Codice Deontologico, che il Consiglio di Disciplina avrebbe dovuto tenere nella debita considerazione..." e, ancora, a pag. 10 del ricorso che: "...alla luce della difficile decisione processuale assunta dall'Avv. ██████████, non si intende in questa sede disquisire in merito all'accertamento del fatto, o alla sua illiceità - o meno - penale, o ancora alla responsabilità dell'odierno incolpato".

Tale efficacia è infatti confermata dall'univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale, sia della Corte di Cassazione, sia del CNF.

Per tutte giova rammentare il disposto di Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. D'Ascola), SS.UU., sentenza n. 23836 del 23 novembre 2015, che afferma:

"Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell'art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell'incolpato. Al giudice disciplinare è riservata la valutazione del fatto che deve fare con riferimento al disvalore della condotta dell'incolpato dal punto di vista dell'ordinamento professionale (in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2014, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44.

Nello stesso senso il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 14 dicembre 2017, n. 205

La sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e 445, comma 1 c.p.p. è destinata a fare stato ai sensi dell'art. 653, comma 1 bis c.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all'accertamento del fatto, alla sua estrinsecazione soggettiva ed oggettiva, nonché alla responsabilità dell'incolpato in ordine alla sua commissione, sicché al sindacato del Giudice disciplinare è esclusivamente rimessa la valutazione – ontologicamente propria della sede disciplinare – del disvalore della condotta dal punto di vista dell'ordinamento professionale.

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 24 novembre 2017, n. 189.

Acquisito, dunque, che non vi è spazio per una rivalutazione dei fatti, l'esame non potrà che focalizzarsi sulla sanzione a cui il ricorrente è stato condannato.

La difesa dell'Avv. ██████████, come detto, si duole in ordine alla misura della sanzione inflitta dal CDD di Campobasso, ritenendola eccessiva ed imputando all'organo disciplinare la violazione delle previsioni di cui all'art. 21 del vigente CDF ed al contempo eccependo la mancata indicazione, da parte del CDD, dei criteri in base ai quali la sanzione *de qua* è stata determinata.

Il CDD precedente avrebbe dovuto, secondo la difesa del ricorrente, irrogare una sanzione più mite considerando rilevanti a tal il cammino professionale e il *cursus honorum* dell'incolpato, l'inesistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso nonché il comportamento dell'incolpato, improntato alla massima lealtà e collaborazione sia nella fase delle indagini penali sia in quella dell'istruttoria disciplinare.

Inoltre il CDD avrebbe dovuto tener conto del (reale) svolgimento dei fatti di cui al capo di incolpazione e, in particolare, della circostanza per cui l'incolpato, dopo aver rinvenuto il portafoglio, si fosse immediatamente attivato per rintracciare la legittima proprietaria, telefonando alla stessa e mettendosi subito a disposizione per la restituzione.

Nello stesso senso avrebbe militato la circostanza della immediata rimessione della querela da parte della Sig.ra [REDACTED] e l'assoluta mancanza di risonanza pubblica e mediatica degli accadimenti.

In relazione a tali doglianze è opportuno, preliminarmente, rammentare che per consolidata giurisprudenza, la mancata indicazione, da parte dell'organo disciplinare, dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata, eccepita dalla difesa del ricorrente, non integra nullità della decisione.

Quanto alla sanzione irrogata, si rammenta come il CDD di Campobasso abbia sanzionato l'Avv. [REDACTED] per la violazione degli artt. 4, comma 2, e 9, comma 2, del vigente CDF (art. 5, canone I e II, del previgente CDF), norme per la cui violazione il nuovo codice disciplinare forense non prevede uno specifico apparato sanzionatorio dovendosi quindi, applicare quanto previsto dalla giurisprudenza formatasi in materia di illecito.

In questo senso si richiama CNF sentenza del 14 maggio 2018, n. 44 (pres. f.f. Picchioni, rel. Labriola) che afferma *“il nuovo codice deontologico forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, l. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo cdf secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22.”* Nello stesso senso CNF sentenza del 27 agosto 2018, n. 96 (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi): *“La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento dell’attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché,*

per una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell'incolpato".

Nel caso che ci occupa i fatti contestati ed acquisiti al processo a carico del ricorrente sono certamente da considerarsi gravi, ma questo Collegio ritiene che, alla luce di quanto esposto, pur confermata la sanzione della sospensione, la durata della stessa debba essere contenuta nel minimo edittale di due mesi, così determinata a seguito della complessiva valutazione dei fatti, del comportamento del ricorrente e dell'assenza di precedenti disciplinari.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del ricorso, riduce la sanzione disciplinare alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi due.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 novembre 2019;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Daniela Giraudò

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 24 giugno 2020

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria